



REGOLAMENTO

Criteria e modalità per la concessione del patrocinio gratuito della Consiglieria di parità regionale

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito della Consiglieria di parità regionale a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.

Articolo 2

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta dalla Consiglieria di parità regionale a iniziative organizzate da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, economiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale della Consiglieria di parità regionale.
2. Per iniziativa si intende, a titolo meramente esemplificativo, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio o un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per la Consiglieria di parità regionale e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
4. Il patrocinio è concesso esclusivamente a una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che abbiano finalità di lucro.
6. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo alla Consiglieria di parità regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate. La Consiglieria di parità regionale resta estranea a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio è concesso in favore di enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche che, in ragione del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico o culturale ovvero della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'evento organizzato.
2. I soggetti beneficiari devono avere almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, richiedano il patrocinio per un'iniziativa il cui oggetto abbia una particolare rilevanza sociale, economica, storica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la Regione Lombardia.

Articolo 4

Presentazione delle istanze

1. I soggetti interessati a ottenere la concessione del patrocinio presentano alla Consigliera di parità regionale apposita istanza, sottoscritta di preferenza con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda di patrocinio redatta in carta semplice mediante la compilazione di un modulo predisposto è presentata esclusivamente via e-mail all'indirizzo [consigliera di parita@regione.lombardia.it](mailto:consigliera_di_parita@regione.lombardia.it)
2. La domanda deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie a individuare con precisione il soggetto richiedente (denominazione, sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede, persone invitate e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata, anche in ordine ai presupposti di cui all'articolo 3, comma 2. Se già disponibile, è preferibile che alla domanda sia allegata una bozza del materiale promozionale dell'evento.
3. L'istanza deve riportare la dichiarazione con cui il soggetto richiedente solleva la Consigliera di parità regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa.
4. La domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
5. In caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare, al quale la Consigliera di parità regionale si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione in caso di accoglimento della domanda.

Articolo 5

Istruttoria e valutazione delle istanze

1. La Consigliera di parità regionale svolge l'istruttoria e la valutazione di ammissibilità delle istanze di patrocinio pervenute.
2. Verificata la tempestività e la completezza documentale e richiesti eventuali integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari, la Consigliera di parità regionale valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali del proprio mandato, tenendo conto altresì:

- a) della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi istituzionali e ai compiti della Consigliera di parità regionale;
- b) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati.

Articolo 6

Casi di esclusione

1. Non possono beneficiare del patrocinio:

- a) le iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Consigliera di parità regionale;
- b) le iniziative promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c) le iniziative proposte da Associazioni o Enti a supporto della candidatura di propri progetti a bandi - regionali, nazionali, europei – che prevedano contributi economici;
- d) le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- e) le iniziative che abbiano come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
- f) le iniziative che direttamente o indirettamente siano lesive dell'immagine della Consigliera di parità regionale.

2. Non sono ammissibili le domande presentate, in qualità di legali rappresentanti del soggetto beneficiario, da dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale, tirocinanti, collaboratori e consulenti, compresi quelli incaricati per le esigenze delle segreterie degli Uffici di presidenza, dei gruppi consiliari e degli assessori, soggetti assunti o incaricati direttamente dai gruppi consiliari, dipendenti delle società che forniscono servizi in appalto e che prestano la loro attività presso la sede del Consiglio o della Giunta regionale, nonché da consiglieri o assessori o sottosegretari della Regione Lombardia.

Articolo 7

Concessione del patrocinio

- 1. A conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, il soggetto richiedente riceverà via mail comunicazione ufficiale in merito alla concessione del patrocinio e/o di autorizzazione all'utilizzo del logo.
- 2. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.
- 3. Non è ammesso il rinnovo tacito del patrocinio.

Articolo 8

Obblighi dei beneficiari del patrocinio

- 1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio sono autorizzati formalmente al patrocinio nei termini di cui al comma 2 e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Consigliera di parità regionale.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutto il materiale di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate "con il patrocinio della Consigliera di parità regionale".

3. Il patrocinio comporta autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale della Consigliera di parità regionale, che deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'evento. L'autorizzazione all'utilizzo del logo è circoscritta alla singola iniziativa oggetto di patrocinio.

4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze alla Consigliera di parità regionale, che provvederà a comunicare entro sette giorni il definitivo benestare sui materiali di cui al comma 2.

5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso alla Consigliera di parità regionale come giustificativi e materiale d'archivio e per i controlli di conformità.

Art. 9

Sanzioni

1. Al fine di tutelare l'immagine della Consigliera di parità regionale qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento, può essere revocata la concessione del patrocinio.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio", ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è inibita al soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte della Consigliera di parità regionale per un periodo da uno a due anni.